

## Risposta agli interpelli n. 145 e 179 del 2021: trattamento fiscale applicabile alle somme erogate in attuazione di un accordo transattivo

### L'accordo transattivo

- Ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile, l'accordo transattivo è il contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

### Trattamento fiscale applicabile

- Una somma di denaro assume rilevanza, ai fini IVA, se corrisposta a titolo di controvalore e, quindi, può essere definita come corrispettivo di una determinata prestazione. Al contrario, sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio. Pertanto, ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale applicabile, risulta necessario individuare la "funzione economica" delle somme dedotte dal contratto.

### Soluzione prospettata dall'Agenzia delle Entrate

- L'articolo 3, del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
- la Corte di Giustizia UE ha precisato che una prestazione è imponibile quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni (Causa C-463/14).
- La Corte di Cassazione, ha inoltre precisato che un'operazione è soggetta a IVA anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o in un permettere purchè si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico (Cass. n. 20233/2018)

L'Agenzia delle entrate ha quindi affermato che, attraverso l'accordo transattivo, una delle parti, a fronte di un corrispettivo, rinuncia all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte. Tale nesso di sinallagmaticità tra le prestazioni consente di ritenere che il corrispettivo sia dovuto a fronte di un'obbligazione di non fare e, pertanto, imponibile ai fini IVA.